

**Zeitschrift:** Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =  
Gazetta militare svizzera

**Band:** 88=108 (1942)

**Heft:** 12

**Artikel:** L'ordine militare illegale

**Autor:** Bernasconi, Edy-Giovanni

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-17922>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

*Schwere Artillerie* und *Bomber* zum Sturmreifschiessen von Ortschaften und zur Zerstörung von Rückzugsstrassen und Brücken.

*Panzer* und *Sturmartillerie* für die Direktbekämpfung von Barrikaden und ausgebauten Häusern; als Schutz für vorgehende Stosstrupps.

*Minenwerfer* für die Niederkämpfung stark befestigter Ziele aus der Deckung.

*Nebelbomben*, *Tränengas* und *Petarden* zur Verschleierung des eigenen Vorgehens, zur Deckung des Rückzuges und zum Ersticken allfällig eingeschlossener Gegner.

*ErDMINEN* als Panzer- und Lastwagensperren; Minenfelder gegen Infanterieangriffe.

*Zeitminen*, *Höllenmaschinen* für die Schädigung des Angreifers nach Abschluss der Kämpfe.

Nach dem Stadtkern gestaffelte *Barrikaden* und *Tankmauern*, gegen Panzer- und Infanterieangriff.

Der taktische Einsatz aller oben aufgezählten Kampfmittel wechselt nach den Verhältnissen und Gegebenheiten jeder Ortschaft. Ein allgemein gültiges Schema lässt sich nicht aufstellen. Führer und Mann bleibt es überlassen, die Lage richtig einzuschätzen und die Entschlüsse zu fassen und auch durchzuführen.

Damit glauben wir einen Beitrag zum Verstehen dieses Problems gegeben zu haben, dessen Lösung sowohl für den Angreifer, wie auch für den Verteidiger von grösster Bedeutung ist.

---

## L'ordine militare illegale

Ten. *Edy-Giovanni Bernasconi*.

Nel diritto militare, l'ordine è della più grande importanza. Si può anzi dire che quasi tutto il servizio militare è regolato mediante ordini. Nel caso di guerra, qualora ogni subalterno dovesse dapprima pigliarsi il tempo di esaminare approfonditamente gli ordini del superiore, il momento opportuno per agire, nella maggior parte dei casi, verrebbe lasciato sfuggire e l'inservanza di un solo ordine potrebbe frustrare il risultato di tutta una serie di operazioni.

La fonte legale dell'obbligo all'obbedienza da parte del soldato è il Codice penale militare del 1927. A noi interessa solo l'ordine illegale, perchè solo questo può avere effetti di natura penale per il subordinato e ciò per il fatto che l'illegalità è requi-

sito del fattispecie penale. L'ordine di servizio può essere formalmente illegale, in quanto colui che dà l'ordine non è a ciò competente e contravviene così all'art. 70 del Codice penale militare: «Chi si appropria abusivamente il diritto di comandare, vien punito con la detenzione». Un ordine può inoltre essere materialmente illegale. Tanto chi abusa della facoltà di disporre (ordine privato) quanto chi si appropria tale facoltà (illegalità formale, incompetenza) e chi ordina un'azione punibile, urta contro una norma giuridica e compie un'azione illegale.

Come si presenta la situazione per il subordinato? Qui nasce la domanda, se l'esecuzione di un ordine illegale anche per lui costituisca un'azione illegale oppure se tale è solo quando l'azione — che il subordinato compie comunque dietro ordine — rappresenti essa stessa il fattispecie di una legge penale.

Per il subordinato, la legalità può entrare in linea di conto solo quando l'azione comandata rappresenti un'azione punibile. La punibilità di un'azione dipende dalla presenza della illegalità e della colpevolezza.

Qualora mancasse una di queste premesse, secondo i principi di diritto penale attualmente in vigore, una punizione non potrebbe aver luogo. Gli uni ritengono che ogni ordine del superiore militare, tanto se legale che illegale, sia da eseguire dal subordinato. Essi ammettono dunque, in altre parole, l'esistenza di un ordine illegale vincolante giuridicamente. Gli altri, considerano l'ordine illegale quale motivo di esenzione del subordinato da ogni colpevolezza.

Il noto giurista Mayer dice a proposito: «che il subordinato vada esente da ogni responsabilità è concepibile; inconcepibile è che il superiore non abbia a rispondere dell'azione comandata». Questa distinzione ha valore solo per l'obbediente. Presso l'obbediente, va accertata solo l'illegalità della esecuzione. Presso il superiore l'illegalità può essere doppia: egli risponde dell'impartizione dell'ordine, così come del risultato dello stesso e precisamente quale istigatore, se il subordinato ha portato a termine l'azione in modo colpevole o come agente se lo stesso ha agito solo quale strumento non colpevole.

Come Eberle (il noto giurista), io non accetto in forma vincolante un ordine illegale; solo l'ordine legale è vincolante dato che quello illegale è motivo di esenzione da pena per il subordinato. A mio modo di vedere, solo la costrizione e l'errore possono motivare una esenzione da pena.

L'articolo 18 del Codice penale militare dice che se un crimine o un delitto vien commesso in seguito ad un ordine di servizio, è il superiore che ha dato l'ordine che va punito quale agente. Anche

il subordinato è però punibile quando fosse conscio che, eseguendo l'ordine, coadiuva al compimento di un crimine o di un delitto. Come si vede, la legge tien conto di quei casi in cui l'ordine illegale conduce a degli errori scusabili ed escludenti una punizione. Il subordinato può sbagliarsi in merito alla legalità e l'obbligatorietà di un ordine. Nel primo caso, il subordinato non ha rimarcato l'illegalità dell'ordine ricevuto ed il suo atteggiamento va perciò esente da colpa e da pena. Nel secondo caso, il subordinato è in buona fede e si crede obbligato di obbedire. La buona fede corrisponde ad una sensibilità puramente personale. Il subordinato, anche qui, non è conscio dell'errore e non può essere l'oggetto di una punizione. Il testo dell'art. 18 sembra opporsi solo alla presa in considerazione dell'errore in merito all'obbligatorietà; il subordinato è esente da pena quando, obbedendo, non è conscio di coadiuvare alla esecuzione di un delitto o di un crimine. Ciò si riferisce però solo all'errore inerente alla legalità e non all'obbligatorietà. Qualora nell'art. 18 si volesse veder considerato solo l'errore inerente alla legalità, chi si sbaglia in merito alla obbligatorietà sarebbe protetto dall'articolo 17.

In merito all'articolo 18 io concludo: Il superiore che dà l'ordine è responsabile dello stesso; chi deve eseguire un ordine illegale va esente da pena; vien però punito quando lo stesso sapeva che l'ordine era volto ad un'azione illegale. L'errore è per lui motivo di esenzione da pena; laddove però errore non esiste, l'agente vien punito. A seconda dei casi, risulta così per il subordinato una necessità di rifiutarsi all'obbedienza.

Chiudendo, per ciò che concerne l'esame dell'ordine da parte del subordinato, si può dire quanto segue: il soldato non ha un diritto formale di esaminare gli ordini (dal lato materiale) e neppure un dovere. Egli deve eseguire subito l'ordine ricevuto, salvo nel caso in cui la illegalità dello stesso gli sia senz'altro conosciuta.

## MITTEILUNGEN

### General Herzog-Stiftung.

Die Zinsen der General Herzog-Stiftung sollen gemäss Stiftungsbeschluss in **erster Linie der freiwilligen Tätigkeit des Artillerie-Offizierskorps** zugute kommen, da, wo die dem Eidg. Militärdepartement zur Verfügung stehenden Kredite eine Unterstützung nicht ermöglichen. Es ist dabei besonders an folgende Verwendung gedacht:

- a) Lösung von Preisaufgaben über technische und taktische, die Artillerie betreffende Fragen.

In zweiter Linie: